

**SCHEMA DI CONVENZIONE FRA ENTE TERRE REGIONALI
TOSCANE E ENTE PARCO REGIONALE MIGLIARINO, SAN
ROSSORE, MASSACIUCCOLI PER LE ATTIVITÀ INERENTI
L'INSERIMENTO DI BENI AGRICOLI IN BANCA DELLA TERRA
PER LA CONCESSIONE IN USO A TERZI**

L'anno duemilaquindici, il giorno del mese di
in Firenze, con la presente scrittura privata a valere a tutti gli effetti di legge,

TRA

Ente Terre Regionali Toscane (C.F. 00316400530), d'ora in poi denominato
"Ente Terre", istituito con legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80
"Trasformazione dell'ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre
regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000, alla l.r. 77/2004 e alla l.r.
24/2000", con sede in Firenze, Via di Novoli 26, rappresentato legalmente dal
Direttore Claudio Del Re;

E

Ente Parco regionale Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli (C.F.
93000640503), d'ora in poi denominato "Ente Parco", istituito con Legge
regionale 13 dicembre 1979, n. 61 "Istituzione del parco naturale di Migliarino,
San Rossore e Massaciuccoli", con sede in Pisa, Località Cascine Vecchie -
Tenuta di San Rossore, rappresentato legalmente dal Direttore Andrea Gennai;

PREMESSO

- che con Convenzione fra il Segretariato generale della Presidenza della
Repubblica e la Regione Toscana stipulata in data 29 dicembre 1995, la gestione

della Tenuta di San Rossore, appartenente alla dotazione del Presidente della Repubblica, era stata affidata in concessione alla Regione Toscana;

- che la legge 8 aprile 1999 n. 87 ha trasferito in proprietà alla Regione Toscana la Tenuta medesima, la quale dal 1 gennaio 1999 è conseguentemente entrata a far parte del demanio regionale con vincolo di inalienabilità;

- che la legge regionale 17 marzo 2000 n. 24 e ss.mm.ii ha disciplinato l'amministrazione e le modalità di gestione della Tenuta, individuando, all'art. 2, nell'Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli, il soggetto cui sono delegate le funzioni amministrative di competenza regionale attinenti tale gestione e stabilendo che tale Ente attui opportune modalità di collaborazione con Ente Terre Regionali Toscane, di cui alla l.r. 27 dicembre 2012, n. 80;

- che l'art. 8, comma 1, della sopracitata l.r. 24/2000 stabilisce che la Giunta regionale, l'Ente Parco ed Ente Terre stipulino, ai fini di definire il disciplinare della gestione della Tenuta, una apposita convenzione entro il 30 giugno di ogni anno anche al fine di garantire opportune forme di collaborazione tra l'Ente Parco ed Ente Terre per le aree della Tenuta di San Rossore destinate alla produzione agricola e all'allevamento zootecnico, nonché per l'esercizio delle attività di produzione silvicolturale, di gestione del parco stalloni regionale e di valorizzazione e promozione del territorio, nel rispetto delle reciproche finalità istitutive;

- che in data 8 aprile 2014 è stata sottoscritta dalla Regione Toscana, dall'Ente Parco e da Ente Terre la convenzione di cui all'articolo 8, comma 1, della l.r. 24/2000;

- che Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 “Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico - ambientale regionale . Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010” detta disposizioni per la conservazione, la valorizzazione e la promozione del patrimonio naturalistico - ambientale regionale, di cui è riconosciuto il valore per le generazioni presenti e future e di cui devono essere assicurate le condizioni di riproduzione, la sostenibilità degli usi e la durevolezza;

- che l’art. 3 della l.r. 27 dicembre 2012, n. 80 istituisce la “Banca della Terra” con l’obiettivo di valorizzare i terreni pubblici e privati attraverso il loro uso produttivo;

- che la Banca della Terra contiene un inventario completo e aggiornato dell’offerta dei terreni e delle aziende agricole di proprietà pubblica e privata disponibili per operazioni di affitto o di concessione;

- che la Banca della Terra è gestita da Ente Terre tramite il sistema informativo di ARTEA, di cui all’articolo 14 bis della legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura “ARTEA”);

- che l’articolo 16, comma 3, della Convenzione siglata in data 8 aprile 2014, stabilisce che l’Ente Parco partecipa al progetto di costituzione della Banca della Terra di cui all’art. 3 della l.r. 80/12 con l’individuazione dei terreni a destinazione agricola da inserire nella suddetta banca; che tali terreni verranno affidati in concessione all’imprenditoria agricola, anche attraverso formule organizzative e di cooperazione che mirino all’utilizzo delle potenzialità produttive dei terreni ed al coinvolgimento delle realtà presenti sul territorio; che le modalità per l’inserimento nella Banca della Terra saranno definite con apposito accordo tra l’Ente Parco ed Ente Terre in conformità al regolamento

approvato con D.P.G.R. 15 ottobre 2014, n. 60/R; che i terreni individuati

restano comunque assoggettati alla specifica disciplina dettata dalla l.r. 24/1994 e

dalla normativa di riferimento in materia di aree protette;

- che l'Allegato 2 della Convenzione siglata in data 8 aprile 2014 riporta l'elenco

dei terreni a destinazione agricola da inserire nella Banca della Terra, per una

superficie complessiva di 66,4 ettari;

- che a seguito di successive verifiche effettuate contestualmente dall'Ente Parco

e da Ente Terre risulta necessario modificare l'elenco dei terreni da inserire in

Banca della Terra al fine di non creare problemi fra la gestione dei terreni della

Tenuta da parte dell'Ente Parco e quella dei terreni eventualmente dati in

concessione da parte del concessionario, pur mantenendo una estensione

complessiva di 61,9 ettari;

- che in fase di aggiornamento della Convenzione siglata in data 8 aprile 2014, ai

sensi dell'articolo 19 della stessa, sarà chiesto dalle parti la rettifica dell'Allegato 2

con i dati corretti dei terreni resi disponibili;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA

QUANTO SEGUE

ART. 1 - Elementi della convenzione

La premessa forma parte integrante del presente atto.

E' inoltre parte sostanziale del presente atto l'elenco delle particelle catastali dei

beni dell'Ente Parco oggetto della presente convenzione (allegato 1) e la carta

catastale in scala 1:6.000 degli appezzamenti da inserire in Banca della Terra;

ART. 2 - Oggetto

Oggetto della presente convenzione è disciplinare la collaborazione tra Ente

Terre ed Ente Parco al fine di assicurare la razionale gestione dei beni agricoli di

cui agli Allegati 1 e 2 ed il loro uso produttivo in linea con gli obiettivi della l.r. 80/12, destinandoli alla coltivazione di specie che risultino compatibili con il regime biologico della Tenuta, con l'attuale assetto faunistico dell'area e con la normativa e le condizioni della Tenuta;

ART. 3 - Affidamento

L'Ente Parco affida ad Ente Terre le operazioni per la definizione di eventuali lotti di terreno da inserire sulla banca della terra, per la redazione dei bandi di concessione e per la divulgazione dei bandi attraverso la Banca della Terra ed i relativi canali di comunicazione. L'istruttoria delle domande pervenute è affidata alla Commissione di cui al successivo articolo 5. Restano in carico all'Ente Parco l'approvazione e l'emanazione dei bandi nonché, in base agli esiti istruttori, l'individuazione dei concessionari e la definizione degli atti successivi;

ART. 4 - Modalità

L'Ente parco si impegna a trasmettere ad Ente Terre tutti i dati, i documenti e le notizie utili alla miglior esecuzione delle operazioni stabilite nella presente convenzione.

Ente Terre provvede ad una ricognizione dei beni, a definire un'ipotesi di lotti funzionali alla gestione, a predisporre uno o più avvisi di concessione dei beni e a sottoporre i risultati all'Ente Parco per l'approvazione. Ottenuta l'approvazione da parte dell'Ente Parco, Ente Terre provvede ad inserire i bandi nella Banca della Terra e a realizzare tutte le operazioni necessarie alla ricezione ed alla valutazione delle offerte economiche.

Ente Terre si impegna ad informare costantemente l'Ente Parco in merito all'avanzamento dei lavori stabiliti ed a verificare con lo stesso la rispondenza delle operazioni condotte con le finalità e gli obiettivi dell'Ente Parco.

Di qualsiasi modifica delle modalità di gestione dei beni in questione sarà preventivamente data notizia ad Ente Terre in modo da rendere possibile una valutazione congiunta delle azioni da intraprendere con riferimento a detta modifica.

ART. 5 - Commissione

Ai fini dell'istruttoria delle domande, propedeutica all'individuazione dei soggetti concessionari, è istituita una Commissione di valutazione delle istanze di concessione, pervenute con le modalità stabilite dal bando. La Commissione è formata da tre componenti di cui uno nominato da Ente Terre e due dall'Ente Parco.

La partecipazione a tale Commissione non dà diritto ad alcun compenso.

ART. 6 - Durata della convenzione

La presente convenzione resta valida fino al 31 dicembre 2016 ed entrerà in vigore dalla data della sua stipula. Essa potrà essere rinnovata, previa intesa fra le parti, anche a seguito di valutazione sul permanere delle condizioni che hanno portato alla stipula della presente. Gli Allegati 1 e 2 possono essere modificati in base alle esigenze dell'Ente Parco, in particolare con le finalità di inserire ulteriori particelle catastali od altri beni agricoli.

La convenzione può essere rescissa, modificata ed integrata previo accordo delle parti a seguito di motivata decisione.

ART. 7 - Natura dell'atto

Il presente atto è redatto in carta semplice, in due esemplari dei quali uno per Ente Terre ed uno per l'Ente Parco; il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso a cura e spese della parte richiedente.

FIRENZE,

Per l'Ente Parco regionale Migliarino,

Per Ente Terre

San Rossore, Massaciuccoli

Regionali Toscane

Dott. Andrea Gennai

Dott. Claudio Del Re